



Proposta	n. PDEL-2026-110 del 28/07/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-105 del 30/07/2026
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione Accordo quadro tra ARPAE Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte e ARPA Veneto per la collaborazione in materia di tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria.
Dirigente proponente	STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA - Alberoni Pier Paolo
Responsabile del procedimento	Alberoni Pier Paolo

Questo giorno 30/07/2026 il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato da ultimo con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026, il quale prevede, tra gli atti la cui adozione è riservata alla competenza del Direttore Generale, l'approvazione di convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, mediante le quali si concretizzino scelte strategiche dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente dell'Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, così come disposto dalle rispettive leggi regionali di riferimento, detengono funzioni e competenze su tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria;
- che le suddette Agenzie hanno concordato sull'opportunità di mettere a sistema le proprie sinergie nelle tematiche sopra elencate, rafforzando e promuovendo la collaborazione tecnico-scientifica finalizzata alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo congiunto di servizi e prodotti a beneficio del territorio, dei cittadini e dei relativi portatori di interesse;
- che le sopraelencate Agenzie hanno ritenuto opportuno definire le modalità di gestione di tale collaborazione;

PREMESSO INOLTRE:

- che è stato pertanto predisposto e concordato tra le Agenzie sopra elencate un Accordo quadro finalizzato a disciplinare la collaborazione delle Agenzie in materia di tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria, allegato sub A) al

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che le attività oggetto dell'Accordo quadro sono relative al territorio delle regioni appartenenti al bacino padano esteso;

RICHIAMATO:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

RILEVATO:

- che l'Accordo quadro di cui trattasi ha durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e può essere rinnovato per un ulteriore quinquennio previa comunicazione scritta di ciascuna Parte;
- che le finalità, gli ambiti e le tematiche della collaborazione sono specificati nell'Accordo quadro allegato sub A);
- che l'Accordo quadro prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico come spazio di interlocuzione tecnica sulle tematiche oggetto dell'Accordo;
- che tra le attività assegnate al Comitato Tecnico-Scientifico è ricompresa la predisposizione di un Piano Operativo annuale delle Attività per l'attuazione della collaborazione ed il perseguimento delle finalità oggetto dell'Accordo;

DATO ATTO:

- che le Parti contribuiscono, nel rispetto della programmazione approvata dalle singole Regioni, con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione delle attività ed al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, fermo restando la possibilità di stipulare tra due o più Parti specifiche convenzioni attuative per la regolamentazione del rimborso dei soli costi diretti e indiretti, debitamente documentati e rendicontati, sostenuti da una Parte per lo svolgimento di attività realizzate per conto di una o più altre;

VALUTATO:

- l'interesse di ARPAE Emilia-Romagna alla sottoscrizione dell'Accordo quadro sub A) in considerazione della rilevanza strategica della collaborazione prevista tra Agenzie per la protezione dell'ambiente del bacino padano esteso;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;

- pertanto opportuno approvare l'Accordo quadro tra ARPAE Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte e ARPA Veneto per la collaborazione in materia di tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale componente per ARPAE Emilia-Romagna nel Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 4 dell'Accordo sub A) il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Pier Paolo Alberoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Dott. Pier Paolo Alberoni, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro tra ARPAE Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte e ARPA Veneto per la collaborazione in materia di tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo quadro di cui al precedente punto 1 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e può essere rinnovato per un ulteriore quinquennio previa comunicazione scritta di ciascuna Parte;
3. di dare atto che tra le attività assegnate al Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro sub A) è ricompresa la predisposizione di un Piano Operativo annuale delle Attività per l'attuazione della collaborazione ed il perseguimento delle finalità oggetto dell'Accordo;
4. di individuare quale componente per ARPAE Emilia-Romagna nel suddetto Comitato Tecnico-Scientifico il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

5. di dare atto che le Parti contribuiscono, nel rispetto della programmazione approvata dalle singole Regioni, con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione delle attività ed al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, fermo restando la possibilità di stipulare tra due o più Parti specifiche convenzioni attuative per la regolamentazione del rimborso dei soli costi diretti e indiretti, debitamente documentati e rendicontati, sostenuti da una Parte per lo svolgimento di attività realizzate per conto di una o più altre.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO QUADRO TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA, ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA, ARPA LIGURIA, ARPA LOMBARDIA, ARPA PIEMONTE E ARPA VENETO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TEMATICHE AMBIENTALI, METEOROLOGICHE, MARINE, IDROLOGICHE, CLIMATOLOGICHE E DI QUALITA' DELL'ARIA.

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA di seguito denominata "ARPAE Emilia-Romagna", con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Po 5, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Paolo Ferrecchi;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA di seguito denominata "ARPA FVG", con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) via Cairoli n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02096520305, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Anna Lutman;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, di seguito denominata "ARPAL", con sede e domicilio fiscale in Genova, Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01305930107, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Elisabetta Trovatore;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, di seguito denominata "ARPA Lombardia", con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Taramelli 26, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Fabio Cambielli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata "ARPA Piemonte", con sede e domicilio fiscale in Torino via Pio VII n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07176380017, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Secondo Barbero;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, di seguito denominata "ARPAV", con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), Codice Fiscale n. 92111430283 e Partita IVA n. 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Loris Tomiato;

di seguito congiuntamente denominate anche "Parti" o singolarmente "Parte"

PREMESSO:

- che le Parti, così come disposto dalle rispettive leggi regionali di riferimento, detengono funzioni e competenze su tematiche ambientali, meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria;
- che ARPAE Emilia-Romagna, ai sensi delle L.R. Emilia-Romagna n. 44/1995 e L.R. n. 13/2015 s.m.i., svolge, tra le altre, attività e compiti in ambito meteoclimatico e/o meteomarinò di interesse regionale, che possono assumere anche una valenza di carattere sovraregionale, quali il monitoraggio e la previsione delle condizioni idro-meteo-pluviometriche sull'Emilia-Romagna anche tramite la gestione della rete regionale RIRER e altre strumentazioni dedicate; fornisce inoltre informazioni idro-meteo-climatologiche al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale; gestisce l'Osservatorio Clima della Regione Emilia-Romagna; è Centro Funzionale per la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e Centro di Competenza nel settore modellistico previsionale radarmeteorologico, idrologico e dello stato del mare all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile; ricopre inoltre il ruolo di supporto modellistico idrologico ed idraulico per l'Agenzia Interregionale del Bacino del Po (AIPO) e per l'Autorità di Bacino del Po (AdBPo);
- che ARPA FVG, ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 6/98 e L.R. 2/2000 svolge tra l'altro le attività relative all'osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, e può anche svolgere studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all'applicazione della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale;
- che ARPAL, ai sensi della Legge Regionale Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (artt. 4, 8, 11, 12 e 38) e ss.mm.ii. svolge attività tecnico-scientifiche di interesse regionale a supporto della Regione e degli Enti locali nei settori della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, della difesa del suolo e della protezione civile. Gestisce le reti di monitoraggio ambientale, i sistemi informativi e le attività laboratoristiche, svolge funzioni di controllo e vigilanza ambientale, sviluppa e gestisce modellistica ambientale (meteorologica, idrogeologica e di dispersione degli inquinanti, qualità dell'aria). Attraverso il Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile, assicura attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza meteoidrologica, nonché la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati funzionali alle politiche regionali di tutela ambientale, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi naturali. Supporta tramite specifico accordo convenzionale il servizio meteorologico nazionale distribuito;

- che ARPA Lombardia, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 16 del 14 agosto 1999 e ss.mm.ii. svolge, tra l'altro, attività di supporto tecnico scientifico ai livelli istituzionali competenti per l'uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia, per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico e idrogeologico; svolge attività di informazione ambientale nell'acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteorologiche e sul loro impatto sull'ambiente e sulle attività agricole, industriali e civili. ARPA coopera con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ora ISPRA), l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre agenzie regionali per l'ambiente, con particolare riferimento alle tematiche di rilevanza interregionale. ARPA Lombardia, ai sensi della D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4599, è anche parte integrante del Centro Funzionale di Protezione Civile assicurando l'attività di assistenza e vigilanza meteorologica con l'emissione di prodotti finalizzati all'allertamento di protezione civile, il servizio di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, nonché di raccolta, concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici, idrologici-idraulici, nivologici e dei parametri sullo stato dell'ambiente in generale;
- che ARPA Piemonte, ai sensi della L.R. del Piemonte n. 18 del 26/09/2016 e ss.mm.ii., svolge, tra l'altro, attività di controllo ambientale avente ad oggetto il campionamento, analisi, misura, monitoraggio e ispezione dello stato delle componenti ambientali, controlli dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito (art. 4, comma 1, lett. a);
- che ARPA Veneto, ai sensi della Legge regionale istitutiva del Veneto n. 32/1996 e ss.mm.ii., persegue due obiettivi strettamente connessi: la protezione, attraverso i controlli ambientali che tutelano la salute della popolazione e la sicurezza del territorio; la prevenzione, attraverso la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale. In tale contesto svolge, tra le altre, attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche e ricopre le funzioni dell'ex Ufficio idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia e idrologia e pertanto effettua, sul territorio regionale, il monitoraggio e il rilevamento delle principali variabili idro-meteo-nivologiche, elabora le previsioni meteorologiche e nivologiche, effettua analisi e studi climatologici, misure e rilievi idrometrici e attività di idrologia generale e di valutazione del rischio idraulico e idrogeologico;

RICHIAMATA:

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 con la quale è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la

protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA, le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che il SNPA svolge, tra le altre, le funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici (lett. a); la partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale (lett. h);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- le Agenzie che sottoscrivono il presente Accordo hanno già sottoscritto accordi di collaborazione volti ad armonizzare le attività di monitoraggio, previsione e valutazioni tecniche legate alle tematiche oggetto dell'Accordo;
- le Agenzie che sottoscrivono il presente Accordo, nell'ottica della crescita del valore pubblico hanno già sviluppato tra di loro delle sinergie con lo scopo di aumentare l'efficacia ed efficienza di alcuni dei propri servizi;

CONSIDERATO CHE:

- le attività oggetto del presente Accordo nelle materie di cui trattasi sono relative al territorio delle regioni appartenenti al bacino padano esteso;
- le Parti concordano sull'opportunità di mettere a sistema le proprie sinergie nelle tematiche sopra elencate, rafforzando e promuovendo la collaborazione tecnico-scientifica finalizzata alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo congiunto di servizi e prodotti a beneficio del territorio, dei cittadini e dei relativi portatori di interesse;
- è opportuno pertanto individuare le modalità di gestione della suddetta collaborazione mediante la sottoscrizione di un Accordo quadro di valenza pluriennale;

RICHIAMATO:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. La finalità del presente Accordo consiste nel mettere a sistema le competenze tecniche delle Parti sulle tematiche meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria al fine di potenziarne le sinergie in una logica di reciproco supporto e di armonizzazione delle procedure e pratiche.
2. In particolare, scopo dell'Accordo è:
 - a) la condivisione delle attività realizzate dalle Parti nelle materie indicate all'art. 3;
 - b) il rafforzamento e la promozione della collaborazione;
 - c) la definizione di modalità di attuazione della collaborazione;
 - d) la definizione di modalità con cui dare seguito alla sottoscrizione di eventuali accordi attuativi tra le singole Parti per l'esecuzione di attività specifiche di comune interesse;
 - e) la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico così come specificato nel successivo art. 4;
 - f) favorire la partecipazione alla programmazione europea di settore in maniera armonizzata e coordinata.

ART. 3 - AMBITI E TEMATICHE DI COLLABORAZIONE

1. Le Parti, nel perseguimento di un'efficace ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle competenze specialistiche, considerato che i rispettivi territori regionali fanno parte di un ambiente meteo-climatico che presenta un elevato grado di omogeneità e che fra di essi non vi sono discontinuità rilevanti, convengono di sviluppare sinergie interregionali di area vasta volte alla standardizzazione metodologica, all'interoperabilità dei sistemi e allo sviluppo congiunto di strumenti di analisi. La collaborazione è finalizzata a garantire una coerenza operativa e scientifica a scala macro-regionale, supportando le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e il monitoraggio ambientale.
2. Le attività di cooperazione tecnico-scientifica riguardano le seguenti aree tematiche:

a. Meteorologia, Qualità dell'Aria e Modellistica Atmosferica e Marina

Modellistica previsionale: individuazione di sinergie tra le catene modellistiche disponibili. Svolgimento di attività di verifica e condivisione regolare dei risultati per promuovere lo sviluppo delle catene stesse. Sviluppo di benchmark condivisi e meccanismi di backup reciproco.

Modellistica di qualità dell'aria: applicazione congiunta di modelli fotochimici per le valutazioni/previsioni della qualità dell'aria a scala di bacino padano.

Condivisione di metodologie per la valutazione della qualità dell'aria ad alta risoluzione a scala urbana, con particolare attenzione ad hot-spot locali da traffico e per eventi emergenziali locali (es. incendi). Condivisione di metodologie per la stima della rappresentatività spaziale e della ripartizione dei contributi delle sorgenti emissive, nonché dello sviluppo e aggiornamento degli inventari di emissione.

Monitoraggio ambientale: coordinamento e sinergie per la gestione dei network osservativi, con particolare riferimento alle reti al suolo, in mare e sulla costa, ai sistemi radar e di telerilevamento, alla raccolta dati sul manto nevoso, sulla risorsa idrica e di qualità dell'aria. Condivisione di metodologie per l'elaborazione dei dati e produzione di indicatori locali in base ai dati meteo - idrologici disponibili in raccordo con Autorità di Distretto del Po.

b. Climatologia e Supporto all'Adattamento e alla Mitigazione ai Cambiamenti Climatici

Ricognizione delle metodologie e delle buone pratiche già in uso nei singoli servizi regionali.

Servizi Climatici e Basi Dati Comuni: sviluppo e armonizzazione di servizi avanzati per la gestione delle basi dati storiche e di nuova realizzazione.

Rischio Climatico: produzione di indicatori locali in base agli scenari emissivi globali, valutazione della pericolosità e del rischio, gestione degli estremi e supporto alle strategie di adattamento.

Sviluppo e condivisione di metodologie e attività operative a supporto dei settori principalmente affetti dai cambiamenti climatici quali, fra gli altri, agricoltura, risorse idriche, aree urbane e aree montane.

c. Tematiche trasversali

Intelligenza Artificiale: sperimentazione e utilizzo di tecniche avanzate di Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) in ambito climatologico, meteorologico, marino, di qualità dell'aria.

Servizi Digitali: sviluppo di strumenti, metodi e modalità condivise per l'analisi, la validazione, la diffusione e la distribuzione dei dati e dei prodotti verso l'esterno e verso il pubblico che tengano conto anche degli sviluppi connessi agli agenti di intelligenza artificiale.

d. Formazione e condivisione di competenze

Patrimonio conoscitivo: messa a fattor comune di "buone pratiche" e competenze tecniche specialistiche presenti nelle Agenzie.

Supporto operativo: attività congiunte di studio, approfondimento tecnico e programmi di formazione continua per il personale tecnico.

3. Le aree tematiche possono essere modificate ed integrate, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al successivo art. 4, previa approvazione dei firmatari dell'Accordo, da esprimersi mediante comunicazione scritta da inviare a tutte le Parti.
4. Le Parti riconoscono il carattere volontario della collaborazione: l'adesione di ciascuna Parte alle singole tematiche sarà definita in sede di pianificazione annuale, garantendo flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche di ciascun soggetto aderente.

Le Parti convengono che le attività oggetto dell'Accordo vengano svolte nel rispetto dell'integrazione con i servizi di altri soggetti istituzionalmente competenti.

Al fine di ottimizzare le risorse e valorizzare le competenze interne del Sistema, le Parti promuovono il mutuo riuso, l'interoperabilità e lo sviluppo congiunto di pacchetti software e di applicativi specialistici, per una standardizzazione dei procedimenti e degli strumenti di analisi.

ART. 4 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. È istituito un Comitato Tecnico-Scientifico come spazio di interlocuzione tecnica sulle tematiche di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze citate in premessa.
2. Le Parti nominano un proprio rappresentante quale componente del Comitato Tecnico-Scientifico che assume anche il ruolo di referente dell'esecuzione dell'Accordo per la Parte:
 - ARPAE Emilia-Romagna: Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;
 - ARPA FVG: Responsabile della Struttura Meteo Clima e Centro Funzionale Decentrato;
 - ARPAL: dirigente responsabile Struttura complessa Clima Meteo Idro;
 - ARPA Lombardia: Direttore Tecnico Monitoraggio e Prevenzione dei Rischi Naturali;
 - ARPA Piemonte: dirigente della Struttura Complessa “Dipartimento rischi naturali e ambientali”;
 - ARPAV: direttore del Dipartimento per la Sicurezza del Territorio.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge le seguenti attività:
 - predisposizione del Piano Operativo delle Attività di cui al successivo art. 5;
 - verifica periodica dell'attuazione del presente Accordo;
 - rendicontazione annuale dell'attività svolta;

- elezione del proprio Presidente a maggioranza semplice fra i propri componenti, con mandato di durata annuale, non immediatamente rinnovabile.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è coordinato dal Presidente in carica e su convocazione di quest'ultimo si riunisce almeno semestralmente. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Presidente.
 5. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente alle altre Parti la variazione del proprio rappresentante.
 6. Ogni nuovo ente partecipante all'Accordo ha diritto di esprimere un proprio rappresentante quale membro del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 5 – PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA'

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone annualmente un Piano Operativo delle Attività per l'attuazione della collaborazione ed il perseguimento delle finalità oggetto del presente Accordo.
2. Il Piano Operativo delle Attività individua attività di interesse comune ed attività specifiche che verranno realizzate dalle Parti che saranno individuate.
3. Il Piano Operativo delle Attività è oggetto di validazione dalle Parti, espressa in forma scritta.
4. Nel primo Piano Operativo si provvederà a definire anche un quadro ricognitivo delle attività di cooperazione tecnico-scientifica, già in essere alla stipula, nelle aree tematiche oggetto dell'Accordo.

ART. 6 ADESIONI ALL'ACCORDO

1. È fatta salva la possibilità per altre Agenzie per la Protezione dell'Ambiente, Regioni e Province Autonome, Agenzie di Protezione Civile del territorio del bacino padano esteso e altri enti pubblici regionali con compiti operativi nelle tematiche oggetto del presente Accordo (meteorologiche, marine, idrologiche, climatologiche e di qualità dell'aria) di aderire al presente Accordo successivamente alla sottoscrizione ed entro il termine di validità dello stesso.
2. L'adesione di cui al precedente comma 1 è subordinata all'approvazione unanime delle Parti firmatarie originarie.
3. L'adesione al presente Accordo si perfeziona con un atto formale, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente aderente con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso a tutte le Parti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Gli obblighi e gli impegni assunti dalle Parti con il presente Accordo non incidono sull'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, così come definiti dalle rispettive normative di riferimento, che conservano carattere di priorità.
2. Restano vigenti gli obblighi e gli impegni assunti dalle Parti precedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo nelle materie oggetto della collaborazione di cui trattasi.

ART. 8 - ONERI ECONOMICI

1. Le Parti contribuiscono, nel rispetto della programmazione approvata dalle singole Regioni, con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione delle attività ed al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, fermo restando la possibilità di stipulare tra due o più Parti specifiche convenzioni attuative per la regolamentazione del rimborso dei soli costi diretti e indiretti, debitamente documentati e rendicontati, sostenuti da una Parte per lo svolgimento di attività realizzate per conto di una o più altre.
2. Tali convenzioni attuative non potranno in alcun caso prevedere corrispettivi a titolo di utile o margine di guadagno, in coerenza con la natura di collaborazione tra pubbliche amministrazioni dell'Accordo.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le attività oggetto del presente Accordo sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 10 – DURATA, RINNOVO E RECESSO

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione digitale dello stesso e può essere rinnovato per un ulteriore quinquennio previa comunicazione scritta di ciascuna Parte, da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
2. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare a tutti i soggetti aderenti con preavviso di almeno 120 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC). Il recesso non pregiudica l'adempimento degli impegni e delle

obbligazioni già assunti nell'ambito del Piano Operativo delle Attività in corso di esecuzione alla data della comunicazione.

ART. 11 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto negli accordi attuativi.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenuta nell'Accordo stesso.
4. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati, elaborati, software o banche dati sviluppati congiuntamente da due o più Parti nell'esecuzione delle attività previste dal Piano Operativo sono di comproprietà delle Parti che vi hanno contribuito, in proporzione al rispettivo apporto tecnico, scientifico ed economico. Le modalità di utilizzo, gestione, eventuale sfruttamento economico e tutela di tali diritti comuni saranno disciplinate negli specifici accordi attuativi che daranno origine al risultato.
5. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la diffusione al pubblico di dati ed informazioni ambientali (ivi incluse quelle meteorologiche) quali ad esempio quelle previste ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle disposizioni applicabili in materia.

2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna Parte agisce quale Titolare autonomo del trattamento per i dati personali trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per le finalità di propria competenza.
3. Qualora per l'esecuzione di specifiche attività previste dal Piano Operativo le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano determinati congiuntamente da due o più Parti, queste agiscono quali Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. Le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR saranno definite in modo trasparente mediante un accordo interno di contitolarità, il cui contenuto essenziale sarà messo a disposizione degli interessati.
4. Ciascuna Parte si impegna a comunicare alle altre i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ove designato, al fine di agevolare la cooperazione in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo con oneri a carico delle Parti e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con spese a carico della Parte richiedente.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano prioritariamente a comporre in via consensuale eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Ogni eventuale controversia derivante dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo - CPA). Il foro territorialmente competente è individuato ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo, composto da n. 15 articoli, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto nelle date risultanti dalle firme digitali apposte in calce.